

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia in Comune di Caprie ad uso energetico, assentita a EVA srl.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 684-29961 del 8/10/2015:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla E.V.A. srl - con sede legale in Caprie – Via Don Pagliarello n. 13, C.F./P. IVA n. 11037940019, la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia nei Comuni di Caprie e Chiusa San Michele ad uso energetico, in misura di 40.000 litri/s massimi e 10.670 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 4,30 la potenza nominale media kW 449,81;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) il concessionario è tenuto alla sottoscrizione del disciplinare entro i termini che saranno disposti dall'Autorità concedente, che provvederà successivamente alla relativa registrazione;
- 4) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni riportate nel disciplinare di concessione;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Dora Riparia, dei sovracani dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città Metropolitana di Torino e Comuni di Caprie e Chiusa San Michele), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracani dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 8) il canone e i sovracani di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.
- 9) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

10) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM sopra indicato, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 16/10/2015

"(... omissis ...)

Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario dovrà rispettare, sia in fase di costruzione dell'impianto che in fase di esercizio, tutte le prescrizioni riportate nell'Allegato A alla D.C.D. n. 370-29121 del 1/10/2015 riportante giudizio positivo di compatibilità ambientale. In ogni caso dovrà:

- prima dell'inizio dei lavori, presentare all'Ufficio Operativo AIPo di Torino il progetto esecutivo delle opere, come da nulla osta idraulico 27/5/2014 prot. n. 14721;

- monitorare il livello della falda freatica a monte dello sbarramento nel tratto interessato dal rigurgito, al fine di verificare l'eventuale variazione di livello della falda a seguito della realizzazione dell'intervento. Il relativo piano di monitoraggio dovrà essere presentato alla Autorità concedente entro trenta giorni dalla data di notifica del presente disciplinare sottoscritto, ed essere attivato immediatamente dopo la sua approvazione. E' facoltà dell'Autorità concedente disporre modifiche al livello di esercizio dell'impianto qualora, a seguito dell'entrata in esercizio dello stesso, si riscontrasse una risalita della piezometria con conseguenti danni alle abitazioni prospicienti l'invaso;

- provvedere alla regolare manutenzione, per tutta la durata della concessione, dell'area umida da realizzare alle spalle dell'opera di captazione;

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo delle portate derivata e rilasciata, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Il concessionario dovrà esercitare la derivazione ad acqua fluente in modo da assicurare la continuità dei deflussi in alveo ed evitare variazioni delle disponibilità idriche a valle della restituzione, attuando in particolare le manovre di invaso con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua; in particolare l'invaso è consentito esclusivamente a seguito di fermo impianto e la manovra dovrà essere attuata con una gradualità tale da usufruire solo della quarta parte della portata disponibile del corso d'acqua. Per il controllo di tali manovre il concessionario è tenuto a fare riferimento agli strumenti di cui agli artt. 6 e 10 del presente disciplinare, e tenere sempre a disposizione dell'Autorità concedente i relativi diagrammi.

(... omissis ...)

Art. 9 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, i seguenti valori istantanei di Deflusso Minimo Vitale:

- dal 1 Agosto al 31 Marzo di ogni anno: 3.850 litri/s;

- dal 1 Aprile al 31 Luglio di ogni anno: 5.000 litri/s

secondo una modulazione di tipo B ai sensi del D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai succitati valori del Deflusso Minimo Vitale.

(... omissis ...)"